



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Porticello

ORDINANZA N°_09_/2010

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porticello:

- VISTO:** La legge 14 Luglio 1965, n° 963, come modificata dal decreto legislativo 26 Maggio 2004 n° 153, recante la disciplina della pesca marittima;
- VISTO:** il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche , concernente la disciplina della pesca marittima ;
- VISTA:** il regolamento (CE) n° 2807/83 della Commissione del 22 Settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO:** il Regolamento (CE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 Ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO.** il D.M. 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali recante disposizioni circa la cattura accidentale annua di tonno rosso per le unità da pesca non provviste di autorizzazione alla pesca speciale di tale specie ittica
- VISTO** Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2009 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO:** il regolamento (CE) n°302/2009 del 06/04/2009 concernente un piano pluriennale di ricostruzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e nel mediterraneo che modifica il Regolamento (CE) n° 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n° 1559/2007.
- VISTO** Decreto 20 Settembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, inerente la “ Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2007” (G.U. n. 251 del 27-10-2007);
- VISTA** la Circolare Serie “Controllo Pesca” n. 001 Edizione 2010 e successive varianti con la quale il Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Centro di Controllo Nazionale della Pesca, ha indicato il porto di Porticello quale uno dei porti designati per le operazioni di sbarco/trasbordo del pescato di tonno rosso;
- RITENUTO:** opportuno e necessario emanare disposizioni finalizzate alla disciplina di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 302/2009 del 06/04/2009 ed in particolare di quanto previsto per lo sbarco/trasbordo del pescato di tonno rosso da parte delle unità da pesca che approdano nel porto di Porticello.
- VISTO:** l' art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e gli articoli 20 e 21 della legge 963/1965

ORDINA

ARTICOLO 1

(Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza valgono le definizioni stabilite dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 302 del 06 Aprile 2009.

ARTICOLO 2

(Porti designati)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Porticello le operazioni di sbarco/trasbordo di tonno rosso debbono essere effettuate nel Porto di Porticello lungo il molo "Diga Foranea" nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 2.00.

E' fatto obbligo alle unità eventualmente ormeggiate di lasciare libero il tratto di banchina interessato in caso di operazioni di sbarco per tutta la durata delle stesse.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pescherecci che catturano accidentalmente tonno rosso.

ARTICOLO 3

(Adempimenti relativi allo sbarco)

1. Il comandante di una unità da pesca che ha effettuato catture di tonno rosso, anche di natura accidentale, deve effettuare lo sbarco del tonno rosso esclusivamente presso il molo Diga Foranea nella parte centrale.

2. Il comandante dell'unità da pesca, o un suo rappresentante, che deve sbarcare tonno rosso nel porto di Porticello ha l'obbligo di notificare a questa Autorità Marittima - con almeno 4 (quattro) ore di anticipo – quanto segue:

- a) l'orario di previsto arrivo in porto (OPA);
- b) il quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) la zona (coordinate geografiche in latitudine e longitudine) in cui sono state effettuate le catture.

ARTICOLO 4

(Adempimenti relativi al trasbordo)

1. E' vietato il trasbordo di tonno rosso in mare, eccetto per le grandi tonniere con palangari operanti in conformità alla relativa raccomandazione 2005[06] dell'ICCAT, nella sua versione modificata.

2. Il trasbordo di tonno rosso può essere effettuato solo ed esclusivamente:

- a) presso il molo Diga Foranea nel tratto di banchina centrale ;
- b) da parte pescherecci autorizzati alla cattura del tonno rosso, muniti di permesso di pesca speciale;
- c) previa autorizzazione al trasbordo rilasciata dagli Stati di bandiera dei pescherecci.

3. Prima dell'entrata in porto, il comandante del peschereccio ricevente (nave da pesca o nave officina), o suo rappresentante, trasmette all'Autorità Marittima del porto - almeno 48 (quarantotto) ore prima del previsto arrivo in porto – quanto segue:

- a) l'orario di previsto arrivo in porto (OPA);
- b) il quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo;
- c) la zona di cattura (coordinate geografiche in latitudine e longitudine);
- d) nome e numero di iscrizione ICCAT del peschereccio che consegna il tonno;
- e) il quantitativo, in tonnellate, di tonno da trasbordare.

4. Prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo il comandante del peschereccio che consegna il tonno deve trasmettere - al proprio stato di bandiera (per le unità battenti bandiera italiana copia di detta comunicazione deve essere consegnata all'Autorità Marittima del porto designato):

- a) il porto ove avviene il trasbordo;
- b) la data del trasbordo;
- c) la zona ove sono state effettuate le catture (coordinate geografiche in latitudine e longitudine);
- d) il quantitativo di tonno da trasbordare;
- e) il nome, numero di immatricolazione, bandiera, numero di iscrizione al registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso, inerenti la nave ricevente il pescato di cui trattasi.

ARTICOLO 5

(Catture accessorie/accidentali)

1. Tutti i pescherecci che catturano accidentalmente tonno rosso devono attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della presente Ordinanza.
2. Le catture accidentali di tonno rosso o comunque la detenzione a bordo di tale specie non possono superare il 5% dei prodotti pescati o comunque detenuti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
3. In ogni caso le catture accidentali ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27/07/2000, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2000, non possono superare i 750 kg. annui;

ARTICOLO 6

(attrezzi vietati/divieti)

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2009 per la cattura del tonno rosso è vietato l'utilizzo di reti da fondo;
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 27.07.2000 tutte le catture di tonno rosso, non regolamentate dallo stesso decreto, sono espressamente vietate.

ARTICOLO 7

(Pesca sportiva e ricreativa artt. 12 e 13 Reg. CE 302/2009)

Nella pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e/o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ciascuna uscita in mare. I dati sulla cattura di tonno rosso dovranno essere comunicati a questa autorità marittima all'uopo competente. La pesca sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti. I dati sulle catture del tonno rosso dovranno essere comunicate all'autorità marittima del luogo in cui avviene la manifestazione.

In entrambi i tipi di pesca sono vietati la commercializzazione di tonno rosso, salvo per fini caritativi.

ARTICOLO 8

(Rispetto delle condizioni igienico- sanitarie)

Al fine di garantire che nella fase di sbarco del prodotto catturato presso la banchina per il successivo carico su vettori stradali siano rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitarie vigenti ai fini della salvaguardia della salute pubblica si dovrà:

- a) Adottare ogni accorgimento necessario per evitare il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature idonee, e/o di manipolazioni, conformi a criteri d'igiene e salubrità;
- b) Trasportare il prodotto catturato di cui sopra, con mezzi/veicoli allo scopo autorizzati;
- c) Sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina. Gli esemplari di tonno rosso debbono essere sbarcati integri. L'unica operazione consentita è il trasbordo del prodotto dal M/P all'autoveicolo idoneo al trasporto;
- d) Al termine delle operazioni di sbarco del prodotto, dovrà essere assicurata la pulizia da eventuali residui accidentalmente versati in banchina.

ARTICOLO 9 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso illecito ovvero non sia richiamato da altre disposizioni di legge, saranno puniti a norma degli:

- art. 15, 17, 24, 25, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n° 963 e successive modifiche ed integrazioni
- art. 1174 del Codice della Navigazione e ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

ARTICOLO 10 (disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rimanda a quanto contenuto e disposto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

ARTICOLO 11 (disposizioni abrogative)

E' abrogata ogni disposizione in materia precedentemente emanata.

ARTICOLO 12 (Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo nonché pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comando www.guardiacostiera.it/Porticello/.-

Porticello lì _18.5.2010

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Raffaele TARGIANI**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.*